

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2019



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 Decreto fiscale in G.U.
- 4 Legge di bilancio per il 2020 in G.U.
- 4 Accise alcol – modalità di pagamento – immissioni in consumo dall'1 al 15 dicembre
- 4 Interesse legale - Calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite
- 5 Banca dati catastale dei terreni - Comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento
- 5 Canone TV - ampliata la soglia reddituale ai fini dell'esenzione del pagamento per chi ha da 75 anni in su
- 5 Autoveicoli: calcolo del Fringe benefit 2020
- 6 Venezia e Matera - art bonus per erogazioni per interventi su beni culturali di interesse religioso
- 6 Comuni interessati dal sisma – è possibile fruire dell'agevolazione "Resto al Sud"
- 6 Comuni interessati dal sisma – prorogata l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro
- 6 Comuni interessati dal sisma – ripresa degli adempimenti tributari
- 6 Comuni interessati dal sisma – interventi a favore delle imprese agricole e boschive
- 7 Pensionati non residenti – imposta sostitutiva per chi si trasferisce nelle zone colpite dal terremoto
- 7 Bonus verde – proroga dell'agevolazione al 2020
- 7 Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - esoneri

## Prassi

- 9 Cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori - Memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
- 9 Flussi provenienti da partecipazioni in società residenti in Brasile (juros sobre capital próprio)
- 9 Liquidazione dell'IVA di gruppo - Controllante non residente identificata direttamente
- 9 Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria degli scontrini
- 9 Spese sanitarie - Utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata– Modalità tecniche
- 9 Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Chiarimenti
- 10 Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri -Processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici
- 10 Rivalsa da accertamento in caso di estinzione del cessionario
- 10 Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Utilizzo di registratori telematici in presenza di contabilità separata
- 10 Veicoli disabili - Iva
- 10 Parcometri - Certificazione corrispettivi
- 10 Attività di intrattenimento –Certificazione corrispettivi
- 11 Patent Box - Rinnovo Accordo
- 11 E-fatture - adesione al servizio di consultazione fino al 29/2 (2 marzo perché festivo)
- 11 Rinuncia parziale al credito – incremento del patrimonio netto
- 11 Servizio di spedizione biglietti per l'accesso ad eventi di spettacolo, sport e cultura - Trattamento fiscale

# Ordinary Assist

|    |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Vending machine – IVA                                                                                   |
| 11 | Sanzioni in caso di tardiva trasmissione della fattura – quando la violazione è formale                 |
| 12 | Disapplicazione limite del riporto delle perdite fiscali pregresse                                      |
| 12 | TARI – Fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - Anno 2020 – Linee guida |
| 12 | Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia - Linee guida                                           |

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

|    |                     |
|----|---------------------|
| 13 | Codici tributo      |
| 13 | Specifiche tecniche |

### L'Agenzia delle entrate informa

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 15 | Archivi, elenchi e altre utilità |
|----|----------------------------------|

## Dottrina

|    |                                       |                                                         |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 16 | Associazione commercialisti di Milano | ✓ Riporto delle perdite in caso di omessa dichiarazione |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|

# Ordinary Assist

| NORMATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                      |              |           |      |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|------|------------|------|
| <p><b>Decreto fiscale in G.U.</b><br/>È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 19/12/19 la legge 24/12/19, n. 157, di conversione del D.L. n. 124/2019. Le relative disposizioni, in vigore dal 25/12/19 saranno illustrate in dettaglio in uno <b>Special Assist</b> di prossima pubblicazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><i>Legge 19/12/19, n. 157 di conversione del Decreto Legge 26/10/19, n. 124 (G.U. n. 301 del 24/12/19)</i></p> |                                      |              |           |      |            |      |
| <p><b>Legge di bilancio per il 2020 in G.U.</b><br/>È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/19 la Legge 27/12/19, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Le relative disposizioni, in vigore se non diversamente stabilito dall'1/1/20, saranno illustrate in dettaglio in 2 <b>Special assist</b> di prossima pubblicazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><i>Legge 27/12/19, n. 160 (G.U. n.304 del 30/12/19)</i></p>                                                    |                                      |              |           |      |            |      |
| <p><b>Accise alcol – modalità di pagamento – immissioni in consumo dall'1 al 15 dicembre</b><br/>Definite le modalità di <b>pagamento dell'accisa</b> sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relative all'immissione in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2019. I relativi pagamenti sono effettuati entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18/12, se eseguiti con l'utilizzo del modello F/24, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;</li> <li>• 27/12, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite c/c postale.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><i>Ministero dell'economia e delle finanze<br/>Decreto 12/12/19 (G.U. n.295 del 17/12/19)</i></p>              |                                      |              |           |      |            |      |
| <p><b>Interesse legale - Calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite</b><br/>Adeguate le modalità di calcolo dei diritti di <b>usufrutto a vita</b> e delle <b>rendite o pensioni</b> in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni in seguito alla variazione del tasso di interesse legale fissato al 0,05%.</p> <p><b>Decorrenza:</b> le nuove disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesie e alle donazioni fatte a decorrere dall'1/1/20. Con il decreto del MEF del 12/12/19 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. è stata fissata allo <b>0,05%</b> in ragione d'anno, con decorrenza 1/1/20. Conseguentemente, con il D.M. in esame è stato stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, co. 2, lett. a) e b) del TUR, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in <b>2.000 volte l'annualità</b>;</li> <li>• Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, co. 1, lett. a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in <b>2.000 volte l'annualità</b>;</li> <li>• Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al TUR è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,05%, come da prospetto seguente.</li> </ul> | <p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 20/12/19 (G.U. n.300 del 30/12/19)</i></p>                 |                                      |              |           |      |            |      |
| <p>Coefficienti per la determinazione di diritti di usufrutto a vita, rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,05%</p> <table> <tr> <th>Età del beneficiario (anni compiuti)</th><th>Coefficiente</th></tr> <tr> <td>da 0 a 20</td><td>1900</td></tr> <tr> <td>da 21 a 30</td><td>1800</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   | Età del beneficiario (anni compiuti) | Coefficiente | da 0 a 20 | 1900 | da 21 a 30 | 1800 |
| Età del beneficiario (anni compiuti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Coefficiente                                                                                                      |                                      |              |           |      |            |      |
| da 0 a 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1900                                                                                                              |                                      |              |           |      |            |      |
| da 21 a 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1800                                                                                                              |                                      |              |           |      |            |      |

# Ordinary Assist

|            |      |
|------------|------|
| da 31 a 40 | 1700 |
| da 41 a 45 | 1600 |
| da 46 a 50 | 1500 |
| da 51 a 53 | 1400 |
| da 54 a 56 | 1300 |
| da 57 a 60 | 1200 |
| da 61 a 63 | 1100 |
| da 64 a 66 | 1000 |
| da 67 a 69 | 900  |
| da 70 a 72 | 800  |
| da 73 a 75 | 700  |
| da 76 a 78 | 600  |
| da 79 a 82 | 500  |
| da 83 a 86 | 400  |
| da 87 a 92 | 300  |
| da 93 a 99 | 200  |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Banca dati catastale dei terreni - Comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento</b></p> <p>È stato pubblicato l'elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della <b>banca dati catastale</b> eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nel 2019 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. Gli elenchi delle <b>particelle interessate dall'aggiornamento</b>, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili per i 60 giorni successivi al 31/12/19:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presso ciascun comune interessato;</li> <li>• presso le sedi dei competenti Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle entrate;</li> <li>• sul sito <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/">http://www.agenziaentrate.gov.it/</a>.</li> </ul> <p>Eventuali <b>ricorsi</b> avverso la variazione dei redditi possono essere proposti <b>entro 120 giorni decorrenti dal 31/12/19</b>, innanzi alla CTP competente per territorio.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate,<br/>comunicato<br/>(G.U. n.305 del 31/12/19)</i></p>                              |
| <p><b>Canone TV - ampliata la soglia reddituale ai fini dell'esenzione del pagamento per chi ha da 75 anni in su</b></p> <p>Per il 2019, è ampliata fino ad 8.000 euro la soglia reddituale prevista ai fini dell'esenzione del pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni.</p> <p>Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà le modalità di attuazione dell'agevolazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><i>Ministero dell'economia e<br/>delle finanze,<br/>decreto 24/10/19 (G.U. n.<br/>302 del 27/12/19)</i></p> |
| <p><b>Autoveicoli: calcolo del Fringe benefit 2020</b></p> <p>Pubblicate le tabelle nazionali dei <b>costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli</b> elaborate dall'ACI. Ai sensi dell'art.51, co. 4 del Tuir le tabelle pubblicate hanno effetti a decorrere dal periodo d'imposta 2020 ai fini della determinazione del valore da attribuire come reddito degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali si assume il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><i>Agenzia delle entrate,<br/>comunicato<br/>(G.U. n.305 del 31/12/19)</i></p>                              |



# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.</p> <p>È bene ricordare che la suddetta disciplina, dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020, resta comunque ferma per i contratti stipulati entro il 30/6/20.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
| <p><b>Venezia e Matera - art bonus per erogazioni per interventi su beni culturali di interesse religioso</b></p> <p><b>L'art bonus</b>, il credito d'imposta del <b>65% delle erogazioni liberali effettuate</b>, spetta anche per quelle effettuate a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei <b>Comuni di Venezia e nella Città di Matera</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><i>Art. 3 sexies<br/>D.L. n. 123 del 24/10/19,<br/>convertito dalla legge<br/>12/12/19, n. 156<br/>(G.U. n.300 del 23/12/19)</i></p>  |
| <p><b>Comuni interessati dal sisma – è possibile fruire dell'agevolazione "Resto al Sud"</b></p> <p><b>Estesa</b> ai territori dei comuni delle Regioni <b>Lazio, Marche e Umbria colpiti dal terremoto</b> di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016 la misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», in origine destinata a giovani imprenditori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</p> <p><b>Misura:</b> l'agevolazione, rivolta ai giovani da 18 a 45 anni, consiste in un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro. In caso di società si tratta di 50.000 euro per ciascun socio, fino a un massimo di 200.000. I finanziamenti sono così articolati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35% a titolo di contributo a fondo perduto erogato dal gestore (che i beneficiari sono tenuti ad utilizzare esclusivamente ai fini dell'attività di impresa);</li> <li>• 65% a titolo di prestito a tasso 0, concesso da istituti di credito. Il finanziamento va rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento.</li> </ul> <p>Nel caso dei comuni del cratere sismico che presentino più del 50% di edifici dichiarati inagibili con esito "E", l'agevolazione si applica anche in deroga ai limiti di età previsti.</p> | <p><i>Art. 5<br/>D.L. n. 123 del 24/10/19,<br/>convertito dalla legge<br/>12/12/19, n. 156<br/>(G.U. n.300 del 23/12/19)</i></p>         |
| <p><b>Comuni interessati dal sisma – prorogata l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro</b></p> <p>Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni interessati dal sisma sono <b>esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro</b> per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla PA fino al 31/12/20, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><i>Art. 8, co. 1,<br/>D.L. n. 123 del 24/10/19,<br/>convertito dalla legge<br/>12/12/19, n. 156<br/>(G.U. n.300 del 23/12/19)</i></p> |
| <p><b>Comuni interessati dal sisma – ripresa degli adempimenti tributari</b></p> <p>Gli <b>adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi</b> previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, co. 11 e 13, del D.L. n. 189/2016, sono effettuati a decorrere dal 15/1/20 nel limite del 40% degli importi dovuti.</p> <p>La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><i>Art. 8, co. 2,<br/>D.L. n. 123 del 24/10/19,<br/>convertito dalla legge<br/>12/12/19, n. 156<br/>(G.U. n.300 del 23/12/19)</i></p> |
| <p><b>Comuni interessati dal sisma – interventi a favore delle imprese agricole e boschive</b></p> <p>Alle <b>imprese agricole e boschive</b> ubicate nei territori dei comuni indicati negli</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><i>Art. 9<br/>D.L. n. 123 del 24/10/19,</i></p>                                                                                       |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. n. 189/2016, possono essere concessi, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>mutui agevolati</b> per gli investimenti, con tasso d'interesse 0, della durata massima di 10 anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile al finanziamento.</li> <li>• <b>un contributo a fondo perduto</b> fino al 35% della spesa ammissibile nonché mutui agevolati di durata massima 15 anni, con tasso d'interesse 0, di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile al finanziamento.</li> </ul> <p>Alle agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.</p> <p>Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni saranno stabiliti da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><i>convertito dalla legge<br/>12/12/19, n. 156<br/>(G.U. n.300 del 23/12/19)</i></p>                                              |
| <p><b>Pensionati non residenti – imposta sostitutiva per chi si trasferisce nelle zone colpite dal terremoto</b></p> <p>Anche i <b>titolari dei redditi da pensione erogati</b> da soggetti <b>esteri</b>, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei <b>comuni colpiti dal terremoto</b> con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. n. 189/2016, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con <b>aliquota del 7%</b> per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, come già accade per chi trasferisce la residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><i>Art. 9 ter<br/>D.L. n. 123 del 24/10/19,<br/>convertito dalla legge<br/>12/12/19, n. 156<br/>(G.U. n.300 del 23/12/19)</i></p> |
| <p><b>Bonus verde – proroga dell'agevolazione al 2020</b></p> <p>Per il 2020, ai fini Irpef, dall'imposta lorda si <b>detrae un importo pari al 36%</b> delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>sistemazione a verde di aree</b> scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;</li> <li>• <b>realizzazione di coperture a verde</b> e di giardini pensili.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><i>Art. 10, co. 1<br/>D.L. 30/12/19, n. 162<br/>(G.U. n.305 del 31/12/19)</i></p>                                                 |
| <p><b>Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - esoneri</b></p> <p>L'obbligo di <b>memorizzazione elettronica telematica</b> dei dati dei corrispettivi giornalieri <b>non si applica alle prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive</b> nei cimiteri.</p> <p>È stato, inoltre, eliminato il precedente riferimento al 31/12/19 relativamente all'esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, per le operazioni collegate e connesse alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, alle prestazioni di <b>trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli</b> (e per sistematicità) alle prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri, nonché alle operazioni marginali rispetto a quelle sopra indicate o rispetto a quelle per cui è obbligatoria l'emissione della fattura, che rappresentino una quota <b>non superiore all'1%</b> del volume d'affari dell'anno precedente, talché tali operazioni continuano ad essere esonerate dall'obbligo in fase di prima applicazione.</p> <p>La medesima <b>eliminazione del termine del 31/12/19</b> ha riguardato la previsione dell'esonero per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per le</p> | <p><i>Ministero dell'economia e<br/>delle finanze,<br/>decreto 24/12/19<br/>(G.U. n.305 del 31/12/19)</i></p>                        |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi o compensi <b>non sono superiori all'1%</b> del volume d'affari dell'anno precedente. Pertanto, anche per tali soggetti <b>permane il regime di esonero dall'obbligo</b> . |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



# Ordinary Assist

| PRASSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori - Memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</b></p> <p>Individuati i termini per la memorizzazione elettronica/invio telematico dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori a seconda delle quantità erogate nel 2018 da ciascun impianto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/1/20 in caso di cessioni 2018 superiori a 3 milioni di litri;</li> <li>• 1/7/20 in caso di cessioni 2018 superiori a 1,5 milioni di litri;</li> <li>• 1/1/21 nelle altre ipotesi (cessioni 2018 fino a 1,5 milioni di litri).</li> </ul> <p>È, inoltre, prevista la possibilità di invio con cadenza trimestrale per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA trimestralmente.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore del 30/12/19</i></p>            |
| <p><b>Flussi provenienti da partecipazioni in società residenti in Brasile (juros sobrecapital proprio)</b></p> <p>Per le partecipazioni in società residenti in Brasile, per la parte di questi flussi considerata interesse passivo in Brasile, spetterà il credito d'imposta previsto dalla Convenzione tra Italia e Brasile mentre, per la parte considerata dividendo si applicherà il meccanismo dell'esenzione previsto dalla medesima Convenzione per i dividendi ricevuti da società residenti in Italia che detengono partecipazioni in società brasiliane per almeno il 25% del capitale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 538 del 30/12/19</i></p>                        |
| <p><b>Liquidazione dell'IVA di gruppo - Controllante non residente identificata direttamente</b></p> <p>La società residente in un altro Stato UE, identificata ai fini IVA in Italia, può assumere il ruolo di controllante nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo ancorché non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia. Infatti, "l'identificazione può avvenire anche al solo fine di esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente (...), quali appunto quelli connessi alla costituzione di un gruppo IVA".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 536 del 24/12/19</i></p>                        |
| <p><b>Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria degli scontrini</b></p> <p>L'art. 20 del decreto-legge del 26/10/19, n. 124, ha modificato la data di entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi facendola slittare all'1/7/20.</p> <p>Di conseguenza è stata fissata la decorrenza dell'adeguamento alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 31/10/19, per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della predetta lotteria al 30/6/20.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 1432381 del 23/12/19</i></p> |
| <p><b>Spese sanitarie - Utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata – Modalità tecniche</b></p> <p>A seguito dell'estensione dell'obbligo di invio al STS dei dati relativi alle spese sanitarie per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata dal DM 22/11/19 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• iscritti all'Albo dei biologi;</li> <li>• iscritti agli Albi professionali di cui al DM 13/3/18, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia;</li> </ul> <p>è stata confermata l'applicazione di quanto previsto dal provvedimento 6/5/19 riguardo alle modalità di accesso ai dati aggregati, consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, opposizione dell'assistito e conservazione dei dati.</p>                          | <p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 1432437 del 23/12/19</i></p> |
| <p><b>Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Chiarimenti</b></p> <p>La previsione del decreto fiscale sui nuovi obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e, quindi, relativamente ai versamenti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 108 del 23/12/19</i></p>                     |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>eseguiti nel mese di febbraio 2020</b>, anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente all'1/1/20.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| <p><b>Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri -Processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici</b></p> <p>Adeguato il processo di riconoscimento della <b>conformità dei Registratori Telematici</b> affinché sia possibile per i produttori dichiarare fino al 30/6/20 la conformità dei modelli già approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 1432217 del 20/12/19</i></p> |
| <p><b>Rivalsa da accertamento in caso di estinzione del cessionario</b></p> <p>La rivalsa da accertamento risulta preclusa a far data dalla cancellazione della società cessionaria dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2495 c.c. Con la <b>cancellazione del cessionario dal registro delle imprese</b> e la conseguente estinzione definitiva della stessa, infatti, <b>viene meno</b> la controparte contrattuale nei cui confronti esercitare la <b>rivalsa</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 531 del 20/12/19</i></p>                        |
| <p><b>Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Utilizzo di registratori telematici in presenza di contabilità separata</b></p> <p>Salvo l'obbligo di emettere fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SdI) a richiesta del cliente, è possibile memorizzare i corrispettivi giornalieri relativi a più attività, contabilizzate separatamente, avvalendosi di un unico registratore telematico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 532 del 20/12/19</i></p>                        |
| <p><b>Veicoli disabili - Iva</b></p> <p>Per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedito capacità motorie, se alla cessione del veicolo è <b>stata erroneamente applicata l'aliquota IVA ordinaria del 22%</b>, ma già di fatto sussistevano i presupposti per poter fruire dei benefici fiscali, successivamente al riconoscimento dei requisiti, il contribuente può emettere una <b>nota di variazione in diminuzione, nel termine di un anno</b> dall'effettuazione dell'operazione imponibile.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 533 del 20/12/19</i></p>                        |
| <p><b>Parcometri - Certificazione corrispettivi</b></p> <p>Con riferimento al caso di una società dotata di parcometri già potenzialmente idonei alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, è stato chiarito che <b>per i parcometri non sono state stabilite le regole</b> e le caratteristiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi con i documenti pubblicati.</p> <p>Si ricorda che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28/10/16 (e successive modifiche) sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, nonché predisposte apposite specifiche tecniche, allegate al provvedimento e di volta in volta aggiornate, consultabili nell'apposita area tematica del sito internet dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Gli strumenti per effettuare le operazioni previste sono i registratori telematici, i registratori di cassa adattati a registratori telematici e la procedura web messa a disposizione degli operatori sul sito dell'Agenzia delle entrate.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 534 del 20/12/19</i></p>                        |
| <p><b>Attività di intrattenimento –Certificazione corrispettivi</b></p> <p>L'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi è stato previsto con il D.lgs. n. 127/2015 riguardante la trasmissione telematica delle operazioni IVA e prevede che a decorrere dal 1/1/20 i soggetti che effettuano commercio al minuto memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.</p> <p>Gli specifici esoneri sono stati previsti dal decreto ministeriale 10/5/19, che elenca le operazioni alle quali, in fase di prima applicazione, l'obbligo non si applica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 535 del 20/12/19</i></p>                        |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>I corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi</b> dall'obbligo di <b>trasmissione telematica</b> dei dati dei corrispettivi, in quanto tutti i dati relativi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata <b>trasmissione alla SIAE</b>, che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria.</p> <p><b>Permane l'obbligo</b> dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con <b>scontrino o ricevuta fiscale</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| <p><b>Patent Box - rinnovo Accordo</b></p> <p>Nell'ambito del Patent Box, l'istanza di <b>ruling</b> per il regime opzionale determina l'efficacia <b>dell'opzione</b> solamente qualora questa sia <b>ancora in corso di validità</b> e nei limiti del periodo legalmente disposto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 28 del 18/12/19</i></p>             |
| <p><b>E-fatture - adesione al servizio di consultazione fino al 29/2 (2 marzo perché festivo)</b></p> <p>Gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al <b>servizio di consultazione</b> e acquisizione delle proprie <b>fatture elettroniche fino al 29/2/20</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 1427541 del 17/12/19</i></p> |
| <p><b>Rinuncia parziale al credito – incremento del patrimonio netto</b></p> <p>Nel caso di un nuovo socio che ha acquistato il credito verso la sua società ad un valore inferiore al nominale, e che ha rinunciato parzialmente alla riscossione dello stesso in base valore nominale si applica l'art. 88, co. 4-bis, del Tuir, il quale prevede che la <b>rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva</b> per la <b>parte che eccede il relativo valore fiscale</b>. La rinuncia parziale al credito determina per il debitore, ai fini contabili, un incremento del patrimonio netto; ai fini fiscali deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi una variazione fiscale in aumento per la parte che eccede il valore fiscale del credito rinunciato.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 530 del 17/12/19</i></p>                        |
| <p><b>Servizio di spedizione biglietti per l'accesso ad eventi di spettacolo, sport e cultura - Trattamento fiscale</b></p> <p>Il <b>servizio di spedizione materiale dei biglietti</b> acquistati online presso il domicilio fisico indicato dai relativi acquirenti costituisce <b>servizio accessorio</b> al servizio principale di intermediazione reso dalla società e, quindi, il servizio è assoggettato al medesimo trattamento IVA applicabile al servizio di intermediazione, compresi gli adempimenti in materia di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.</p>                                                                                                                                                                                                             | <p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 26 del 16/12/19</i></p>             |
| <p><b>Vending machine – IVA</b></p> <p>È "<b>vending machine</b>" qualsiasi <b>apparecchio</b> che, su richiesta dell'utente, <b>eroga</b> direttamente o indirettamente <b>prodotti e servizi</b> ed è costituito da alcune componenti hardware, tra loro collegate come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uno o più sistemi di pagamento;</li> <li>• un sistema elettronico costituito da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria;</li> <li>• un erogatore di beni e/o servizi.</li> </ul> <p>La cessione/prestazione eseguita deve dar luogo ad un corrispettivo, rilevante ai fini IVA, imputabile in capo al soggetto che la effettua.</p>                                                                                                                 | <p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 27 del 16/12/19</i></p>             |
| <p><b>Sanzioni in caso di tardiva trasmissione della fattura – quando la violazione è formale</b></p> <p>La <b>mancata emissione della fattura nel termine</b>, cui va equiparata la tardività di tale adempimento, derivante dalla non tempestiva trasmissione allo Sdl, comporta l'applicazione delle sanzioni di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fra il 90 e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 528 del 16/12/19</i></p>                        |

11

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p>documentato con un minimo di 500 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.</li> </ul> <p>Infatti, la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, rientra tra le violazioni formali, ossia tra le inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| <p><b>Disapplicazione limite del riporto delle perdite fiscali pregresse</b></p> <p>Le limitazioni poste dall'art. 172, co. 7, Tuir intendono contrastare il "commercio di bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa.</p> <p>Il <b>riporto delle perdite</b> fiscali pregresse <b>non può avvenire</b>, pur in presenza dei requisiti di vitalità economica, quando <b>non vi sia il rispetto del "limite patrimoniale"</b> stabilito dalla normativa. Le perdite fiscali delle società partecipanti all'operazione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società incorporante o risultante dalla fusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per la parte del loro ammontare <b>che non eccede quello del patrimonio netto della società che riporta le perdite</b>, quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2501-quater c.c., senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa;</li> <li>allorché dal conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, risulti un <b>ammontare di ricavi e proventi</b> dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per <b>prestazioni di lavoro subordinato</b> e relativi contributi, di cui all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.</li> </ul> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 529 del 16/12/19</i></p>        |
| <p><b>TARI – Fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - Anno 2020 – Linee guida</b></p> <p>Pubblicate le <b>"Linee guida interpretative"</b> per l'anno 2020 concernenti l'applicazione dei fabbisogni standard alla <b>TARI</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><i>Dipartimento delle finanze, comunicato stampa del 23/12/19</i></p> |
| <p><b>Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia - Linee guida</b></p> <p>Dall'1/1/20 il territorio del Comune di Campione d'Italia entra a far parte del territorio doganale dell'Unione europea e del campo di applicazione dell'accisa ma mantiene l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA.</p> <p>Campione d'Italia, pertanto, continua a essere escluso dalla applicazione dell'IVA italiana ed è escluso anche dall'applicazione dell'IVA Svizzera.</p> <p>A Campione d'Italia si applica, invece, l'Imposta Locale di Consumo di Campione d'Italia (<b>ILCC</b>), con le medesime aliquote dell'IVA svizzera, generalmente inferiori a quelle dell'IVA italiana. Fornite le <b>prime indicazioni sull'applicazione dell'imposta locale</b>, suscettibili di successive integrazioni e specificazioni.</p> <p>Con <b>Decreto</b> del MEF da emanarsi entro aprile 2020 saranno stabilite le <b>modalità di applicazione e di versamento</b> dell'ILCC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><i>Dipartimento delle finanze, comunicato stampa del 30/12/19</i></p> |

# Ordinary Assist

| NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| CODICI TRIBUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| Istituzione del codice "09", identificativo del soggetto committente, da indicare nel modello di versamento F24                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "09" denominato "Committente".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 109 del 30/12/19</i> |
| Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle tasse scolastiche previste dall'art. 200, co. 1, del decreto legislativo 16/4/94, n. 297                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "TSC1" denominato "Tasse scolastiche – iscrizione";</li> <li>• "TSC2" denominato "Tasse scolastiche – frequenza";</li> <li>• "TSC3" denominato "Tasse scolastiche – esame";</li> <li>• "TSC4" denominato "Tasse scolastiche – diploma".</li> </ul>                                   | <i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 106 del 17/12/19</i> |
| F24 e compensazione crediti imposte dirette/IRAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Individuati i codici tributo dei debiti che possono essere "pagati" utilizzando i crediti pregressi relativi alla medesima imposta, senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di € 5.000.                                                                                                              | <i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 110 del 17/12/19</i> |
| Istituzione del codice tributo per utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 - decreto interministeriale del 18 ottobre 2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "6912" denominato "BONUS TV -credito d'imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 –D.M. del 18 ottobre 2019".</li> </ul> | <i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 105 del 17/12/19</i> |
| Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – TAX CREDIT EDICOLE – art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "6913" denominato "TAX CREDIT EDICOLE-credito d'imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici-art. 1, co. 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".</li> </ul>                         | <i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 107 del 18/12/19</i> |
| SPECIFICHE TECNICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modificate le specifiche tecniche da ultimo aggiornate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 228213 del 6 febbraio                                                                                                                                                                                 | <i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n.</i>  |



# Ordinary Assist

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali | 2019, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. | 1432213 del 20/12/19 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

# Ordinary Assist

## L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

### Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo;
- archivi del software di controllo modello F24;
- tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi

### Software

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- software di compilazione e controllo **Registrazione Locazioni Immobili (RLI)**: (versione 3.0.4);
- software di controllo Modello di pagamento F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione;
- software di compilazione Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES) - CIM17 (versione 2.0.3);
- software di compilazione e software di controllo Modello Consolidato nazionale e mondiale 2019 (1.1.0);
- software di compilazione comunicazione delle spese effettuate per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali (versione 1.0.2).

*Agenzia delle  
entrate, sul sito  
internet  
dal 16/12 al 31/12*

# Ordinary Assist

## DOTTRINA

### Riportabilità delle perdite in caso di omessa dichiarazione: Associazioni commercialisti di Milano

Pubblicato la seguente massima dei commercialisti di Milano in tema di riportabilità delle perdite in caso di omessa dichiarazione.

*“Nell’ordinamento tributario, non è precluso il riporto delle perdite fiscali sorte in un periodo d’imposta per il quale sia stata omessa la dichiarazione dei redditi, qualora la stesse risultino sussistenti e siano dimostrabili sulla base della corretta applicazione delle disposizioni normative. L’esistenza di una perdita fiscale è, infatti, requisito sostanziale per il riporto della stessa, che non può essere limitato dalla carenza del requisito formale di presentazione della dichiarazione dei redditi”.*

[AIDC Milano,  
norma di  
comportamento  
n.206](#)